

ASviS accoglie con pieno favore le motivazioni all'origine dell'iniziativa legislativa - atto n.187 "Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili"

Quale valutazione generale, nello schema di decreto notiamo che è richiamato, come base legislativa di riferimento, l'articolo 26, commi 4, 5, 6 e 7, della legge 5 agosto 2022, n.118 e troviamo citato tra le premesse gli obiettivi della Milestone M1C1-60 del PNRR. Non troviamo però nelle stesse premesse riferimenti alla M7C1-R.1.1 che, integrando il PNRR con la missione REPowerEU, prevede la specifica Riforma "Semplificazione delle procedure autorizzative per le energie rinnovabili" con l'elaborazione di un Testo Unico che racchiuda, unifichi e sintetizzi tutte le norme relative alla realizzazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili, sostituendo l'intera legislazione precedente sull'argomento.

Il riferimento alla M7C1-R.1.1 è riportato nella relazione, ma non è esplicitato se l'atto n.187 coincida con lo sviluppo della stessa misura di riforma.

ASviS ritiene **opportuno che lo schema di decreto legislativo coincida con il Testo Unico previsto dalla M7C1-R.1.1 del REPowerEU**. Dunque è necessario che l'intenzione del legislatore sia esplicitata nelle premesse, e che il testo di legge **integri anche le misure previste dalla direttiva (UE) 2023/2413 di promozione dell'energia da fonti rinnovabili (RED III)** in relazione allo snellimento delle procedure amministrative, in vista dell'obbligo di recepimento delle stesse entro il 21 maggio 2025.

A tal fine si ritiene in particolare necessario che il testo del decreto individui **misure procedurali specifiche relative alle "aree di accelerazione"** che dovranno essere individuate ai sensi della RED III. In merito, si evidenzia che così è anche specificato nella descrizione della M7C1-R.1.1: "le priorità del Testo unico includono l'individuazione di - zone di accelerazione per le energie rinnovabili - in conformità con la direttiva sulle energie rinnovabili e i piani di gestione dello spazio marittimo", di cui alla direttiva 2014/89/UE.

ASviS ritiene inoltre **fondamentale che il testo del decreto risponda anche ad altri aspetti, già contemplati nell'ultima Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione europea del 13 maggio 2024** "sull'accelerazione delle procedure autorizzative per l'energia da fonti rinnovabili e i progetti infrastrutturali correlati", e in particolare integrando:

- disciplina per **favorire la partecipazione dei cittadini e delle comunità** attraverso procedure autorizzative semplificate per le energie rinnovabili su piccola scala e gli autoconsumatori di energia rinnovabile, anche rendendo meno stringenti i requisiti in materia di consenso per l'installazione di energie rinnovabili nei condomini (ad esempio con maggioranze ridotte);
- per i progetti che presentano determinate misure dimensionali e di particolare impatto sui territori e le comunità, definire una disciplina per la **partecipazione dei cittadini, autorità locali e portatori d'interesse ai processi decisionali** considerandone le esigenze e le prospettive in tutte le fasi di sviluppo dei progetti di energia rinnovabile, dall'elaborazione delle politiche alla pianificazione territoriale e all'iter progettuale, fino alla realizzazione e all'entrata in esercizio dei progetti, prevedendo misure per favorire la condivisione dei benefici;
- disciplina per la **creazione di spazi di sperimentazione normativa** – ossia la sperimentazione, in condizioni reali, di tecnologie, prodotti, servizi o approcci innovativi non pienamente conformi al quadro giuridico e normativo esistente – considerano l'obiettivo indicato nella direttiva (UE) 2023/2413: "Gli Stati membri fissano un obiettivo indicativo per la tecnologia innovativa per l'energia rinnovabile pari ad almeno il 5 % della nuova capacità di energia rinnovabile installata entro il 2030";
- disciplina per i gestori dei sistemi a **garanzia di procedure semplici e tempi certi per l'allaccio degli impianti**, efficacia, efficienza, trasparenza nei confronti dei titolari d'impianti e dei prosumer - obbligo da parte degli stessi di elaborazione di **piani di sviluppo della rete** che integrino adeguatamente le esigenze in termine di rinnovabili ed elettrificazione;

- **istituzione o designazione di punti di contatto**, che su richiesta del richiedente, guidano e agevolano lo stesso durante l'intera procedura amministrativa per l'ottenimento del titolo abilitativo, eventualmente con l'attribuzione di queste funzioni in coordinamento al SUER;
- prevedere misure per sondare la possibilità di **utilizzare meglio le nuove tecnologie, come l'intelligenza artificiale e i dati geospaziali**, per individuare i casi in cui è possibile velocizzare e automatizzare il trattamento delle informazioni e sostituire la comunicazione da parte dei promotori dei progetti con dati ottenuti con altri mezzi, riducendo così l'onere per i promotori stessi e accelerando la procedura autorizzativa;
- prevedere misure per **sottoporre ad audit le procedure autorizzative** applicabili ai progetti di energia rinnovabile e alle infrastrutture correlate, mappare i processi e le autorità coinvolte ed effettuare valutazioni periodiche al fine di individuare e attuare misure tese ad accelerare tali procedure.

Entrando nel merito di quanto già previsto nello schema di decreto legislativo, si rileva in particolare la necessità di chiarire e meglio approfondire:

- all'art.1 comma 3, ove indicato "le regioni e gli enti locali si adeguano alle disposizioni di cui al presente decreto entro il termine di centoventi giorni dalla data della sua entrata in vigore. In caso di mancato rispetto del termine di cui al primo periodo, si applica il presente decreto", **andrebbe specificato se il diposto è relativo solo agli aspetti procedurali o implica un'automatica decadenza di vincoli o altre fattispecie normate a livello regionale o nella pianificazione territoriale e urbanistica** che incidono sull'installazione degli impianti. Il testo normativo dovrebbe indicare se è assentibile e a quali condizioni, una disciplina regionale e locale che vieta l'installazione di impianti di energia rinnovabile o richieda ulteriori passaggi procedurali per l'ottenimento del titolo abilitativo. Nel qual caso si ritiene di dover richiamare il rispetto del principio indicato nella citata Raccomandazione (UE) 2024/1343 della Commissione europea del 13 maggio 2024 che precisa "gli Stati membri dovrebbero limitare al minimo necessario le zone di esclusione in cui non può essere sviluppata l'energia rinnovabile («zone di esclusione»");
- all'art.8 comma 7, ove indicato "dalla pubblicazione che avviene nel primo bollettino ufficiale successivo alla ricezione della richiesta il titolo abilitativo acquista efficacia", è necessario prevedere **poteri sostitutivi o procedure di ricorso semplificate** qualora la regione interessata non provveda alla pubblicazione nel bollettino ufficiale;
- all'art.8 comma 9, ove indicato "il titolo abilitativo decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto, entro i termini previsti dal cronoprogramma " e all'art.9 comma 11 ove indicato "l'autorizzazione unica decade in caso di mancato avvio della realizzazione degli interventi di cui al comma 1 o di mancata entrata in esercizio dell'impianto entro i termini previsti dal progetto esecutivo", bisogna prevedere una **disciplina di semplice applicazione per l'ottenimento di una proroga o per la valorizzazione dell'impianto nell'interesse pubblico** se realizzato in tutto o in parte dal privato, e non messo poi in esercizio;
- all'art.10 sul coordinamento concessorio sarebbe opportuno **introdurre una disciplina che preveda, di preferenza, che gli enti pubblici realizzino una mappatura delle superfici utili all'installazione di impianti per le fonti di energia rinnovabile** e che i privati presentino proposte nell'ambito delle aree mappate. Opportuno sarebbe prevedere l'introduzione di un modello ministeriale di "**convenzione tipo**" per le concessioni di superfici per l'installazione di impianti per fonti di energia rinnovabili, semplificando il procedimento sia per i proponenti privati che per gli enti pubblici;
- all'art.12 sul "coordinamento con la disciplina in materia di valutazioni ambientali", bisogna considerare in misura proporzionale all'entità degli interventi e ai relativi potenziali impatti, **l'integrazione con le procedure del DNSH** agevolando una disciplina organica e coerente tra impianti realizzati con fondi pubblici e impianti realizzati con fondi privati, considerato che lo stesso DNSH materialmente integra i principi indicati agli artt.9 e 41 della Costituzione di tutela dell'ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni, al cui rispetto è chiamata a rispondere sia l'iniziativa economica privata che quella pubblica.